

Pubblicato il 26/05/2020

N.04074 ~~2020~~ REG.PROV.CAU.  
N. 15342/2019 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 15342 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Emanuele Capone, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Commissione Medica per l'Accertamento dei Requisiti Psico-Fisici, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,***

con il ricorso introduttivo:

- del giudizio di non idoneità della Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero

dell'Interno, di cui al provvedimento del 17 ottobre 2019, codice ID 1278398, consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale la parte ricorrente è stata dichiarata non idonea al concorso per l'assunzione di 1515 Allievi Agenti della Polizia di Stato per "Uso di sostanze psicoattive (campione urinario: riscontro, alla GCSM, di Benzoilecgonina – metabolita della Cocaina – con valore di concentrazione 108.6 ng/ml)", ai sensi dell'art. 3, comma 2, riferimento Tabella 1, punto 9 del D.M. 30/06/03, n.198", e definito "ai sensi dell'art. 5 comma 9 D.M. 28 aprile 2005, n.129, propedeutico alla emanazione del provvedimento di esclusione dal concorso in argomento ed è definitivo";

- dei relativi verbali, atti, referti di laboratorio ed accertamenti medici afferenti all'accertamento dei requisiti psico-fisici nel concorso in oggetto, in quanto lesivi degli interessi del ricorrente;

- di tutte le operazioni compiute e le valutazioni espresse dalla Commissione Medica per l'accertamento dei requisiti psico - fisici nominata con Decreto n. 333-B/12E.10.19/27919;

- del provvedimento, ove già adottato, comunque non notificato - del quale il ricorrente ignora gli estremi di data e di numero nonché il contenuto - di esclusione del medesimo dal concorso de quo, posto che il giudizio di inidoneità ivi impugnato, quale giudizio definitivo, è propedeutico all'emanazione del provvedimento di esclusione;

- delle graduatorie di merito, da approvarsi, della suddetta procedura, nella parte in cui pregiudicano l'utile collocamento di parte ricorrente;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, delle "Disposizioni per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'assunzione di 1515 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4<sup>a</sup> Serie Speciale "Concorsi ed Esami" - del 4 giugno 2019, e dei relativi allegati;

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 14, comma 6, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che "i giudizi della Commissione per l'accertamento dei requisiti psicofisici sono definitivi e comportano l'esclusione dal concorso, in caso di inidoneità del candidato";

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, delle "Linee guida per la determinazione delle sostanze d'abuso nelle urine" dell'Istituto Superiore di Sanità;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO

del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale E, IN SUBORDINE, PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO;

con i motivi aggiunti del 12/3/2020:

- del decreto N. 333-B/12E.10.19 del 13.02.2020, pubblicato il 14.02.2020 sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno - supplemento straordinario n. 1/7 del 14 febbraio 2020, con avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale "Concorsi ed esami" del 14 febbraio 2020, con cui il Direttore Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno ha approvato la graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'assunzione di complessivi 1515 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami, del 4 giugno 2019;

- della graduatoria di merito dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'assunzione di complessivi 1515 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale, approvata con decreto N. 333-B/12E.10.19 del 13.02.2020 del Direttore Centrale per le Risorse Umane del

Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, pubblicato il 14.02.2020 sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno - supplemento straordinario n. 1/7 del 14 febbraio 2020, con avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie speciale "Concorsi ed esami" del 14 febbraio 2020, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2020 il Cons. Mariangela Caminiti;

*Considerato* che parte ricorrente ha impugnato con atto recante motivi aggiunti - chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia - la graduatoria di merito del concorso ed ha dedotto motivi di illegittimità derivata per le stesse censure già proposte con il ricorso introduttivo con cui ha gravato tra gli altri il provvedimento di inidoneità dell'accertamento psicofisico di cui alla procedura concorsuale in questione; ha formulato nuovamente istanza istruttoria e di verifica allegando anche richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami del gravame;

*Considerato* che l'istanza cautelare proposta con il ricorso introduttivo è stata respinta con precedente ordinanza n. 105/2020 del 13.1.2020, avverso la quale è stato proposto appello cautelare respinto dal Cons. di Stato con ord. 2461/2020 dell'8.5.2020, con cui è stato altresì rilevato che per la eventuale valutazione

dell'istanza istruttoria in sede di merito l'Amministrazione resistente è tenuta a conservare per tutto il tempo necessario il campione raccolto ai fini delle c.d. controanalisi;

*Considerato* che la soluzione delle questioni dibattute richiede una approfondita disamina, incompatibile con la sommarietà della cognizione cautelare, e che va, quindi, disposta per la definizione della controversia la fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, c. 10, c.p.a., fermo restando l'onere per l'Amministrazione come sopra indicato in sede di appello cautelare;

*Ritenuto* di dover disporre che parte ricorrente provveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti vincitori del concorso in questione indicati in graduatoria - impugnata con l'atto recante motivi aggiunti e tenuto conto della chiamata in giudizio di un solo controinteressato - a mezzo di notifica per pubblici proclami mediante la pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del gravame, unitamente all'atto recante motivi aggiunti, degli estremi del presente provvedimento, nonché dell'indicazione dei controinteressati come individuati;

- di assegnare, per l'esecuzione dell'incombente, a pena di improcedibilità del gravame, il termine perentorio di giorni 40 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, con deposito della relativa prova entro il termine perentorio di 20 giorni decorrenti dal primo adempimento;

*Ritenuto*, infine, che le spese della fase cautelare debbano essere compensate in relazione alla particolarità della materia;

*Ritenuto* di fissare per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 6 ottobre 2020 e manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 6 ottobre 2020.

Ordina alla parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei

modi e tempi di cui in parte motiva.

Compensa le spese della fase.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2020 tenutasi mediante collegamento da remoto, in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, del D.L. 17 marzo 2020, n.18 del 2020, conv. con mod. in Legge 24 aprile 2020, n. 27 e dal decreto presidenziale n. 67 del 19 marzo 2020, con l'intervento dei magistrati:

Mariangela Caminiti, Presidente FF, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Antonio Andolfi, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**  
**Mariangela Caminiti**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.